

## Il Collegio

### Composto dai Magistrati

Dott ssa Marina Marchetti Presidente rel..

Dott. Maurizio Boselli Giudice

Dott Giuseppe Bersani Giudice

-provvedendo in camera di consiglio sul ricorso ex art. 160 l. f. presentato da:

OMEGA soc. coop. con sede legale n Piacenza, via Nastrucci 238 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Francesco Santangelo;

-letto il ricorso presentato;

-letta la documentazione allegata;

-dato atto che il giudizio di ammissibilità della procedura si deve svolgere nella verifica della regolarità e della completezza della documentazione indicata dall'art.

161 L.F, in particolare:

a) della sussistenza del presupposto soggettivo, vale a dire della qualità di imprenditore commerciale, non piccolo, del ricorrente;

b) della sussistenza del presupposto oggettivo, cioè dello stato di crisi J dell'imprenditore;

c) della sussistenza di un piano proposto dal debitore alla massa dei creditori;



d) della completezza e regolarità della domanda;

e) della regolarità e completezza della documentazione depositata;

1) della sussistenza della relazione cx art. 161 Lf. del professionista asseveratore;

g) dell'esame del giudizio del professionista asseveratore il quale deve articolarsi in diverse fasi (ispettivo - ricognitiva, valutativa della regolarità, comminatoria, con pubblica esplicitazione del giudizio espresso> e deve consentire la ricostruzione dei controlli effettuati;

-dato atto che il concordato proposto da Ornega, viene qualificata di tipo misto, prevedendo, da un lato, la continuazione diretta dell'azienda, dall'altro, la cessione di beni e l'affitto di alcuni rami di essa;



*Ca*

-che in ipotesi di concordato in continuità il piano deve contenere, oltre agli elementi di cui all'art. 161 L.F. citato, anche quelli di cui all'art. 186 bis L.F. lett. a) e b), ovverossia un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista, delle risorse finanziarie e dalle modalità di copertura, nonché l'attestazione del professionista sulla funzionalità della continuazione al miglior soddisfacimento dei creditori;

rilevato che:

nel caso in esame il *business plan* proposto prevede:

a) per la continuità dell'impresa:

-chè, le risorse finanziarie necessarie ad Omega siano tratte direttamente dai contratti di appalto in atto, sul presupposto del loro probabile rinnovo negli anni successivi, fino al 2025;

-che l'impresa, così sgravata dagli obblighi di restituzione derivante dai debiti contratti, sia in grado di produrre utili (doc. 25, pag. 32 della relazione di attestazione del Dott. G. Giuliani);

b) quanto alle risorse finanziarie destinate al pagamento dei debiti concordatari:

-dato atto che, tra le diverse voci di attivo, vengono annoverati i canoni dovuti a titolo di affitto di azienda a CONSICOPRA, che trovano titolo nel relativo contratto avente durata di anni 12, alla scadenza del quale dovrebbe seguire l'obbligo di acquisto dell'azienda da parte dell'affittuaria;

- che a detta della proponente "tale voce, all'attivo concordatario, comporterà flussi finanziari, per canoni e o prezzi d'acquisto, per complessivi E 4.708.000,00 oltre ad E. 875,000,00 già incamerati". (pag. 18 del ricorso).

Vista la memoria integrativa depositata in data 04 agosto 2014 con la quale la società OMEGA, a seguito della richiesta di modifica ed integrazione del piano, in punto di riduzione del termine di pagamento dei creditori, chiarisce che i crediti interessati al pagamento decennale, sono soltanto quelli tributari;

dato atto che tale periodo dilatorio, per i crediti tributari, è previsto anche dal D.M. Economia e Finanze dd 6 novembre 2013, art. 3, comma 2, che conferma la

possibilità per i contribuenti in difficoltà di rateizzare fino a 120 rate il pagamento dei debiti tributari;

che la previsione legislativa consente almeno in astratto di considerare ancora congrua la dilazione richiesta e presente la sinallagmaticità del concordato;

che sulla base di tale presupposto appare opportuno rimettere alla valutazione del Commissario la fattibilità del piano e ai creditori stessi, in particolare all'Agenzia delle Entrate, quella della concreta convenienza economica;

### **RILEVATO**

che sussistono le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 160 L.F.;

che la proposta risponde sostanzialmente alle condizioni di cui all'art. 161 L.F.;

dato atto che gli accertamenti svolti dal professionista nominato dal ricorrente, con i chiarimenti e le integrazioni fornite a seguito dell'invito del Tribunale, compendiate nella relazione ex art. 161 l.f. , consentono di ritenere che gli elementi di fatto allo stato acquisiti, e in particolare le dimensioni e le caratteristiche della società risultino sufficienti per consentire l'ammissione della società al beneficio del concordato preventivo, salva ogni successiva valutazione nel corso della procedura e nel contraddittorio pieno del giudizio di omologazione;

rilevato che la previsione della continuità aziendale (seppure indicata in tempi non brevi) fa indubbiamente preferire, dal punto di vista della convenienza per i creditori tale soluzione rispetto al fallimento;

valutata, sulla base dei dati contabili così come rappresentati, la teorica realizzabilità del piano descritto nel ricorso con effetto esdebitativo;

che, pertanto, con la continuazione seppure parziale dell'azienda, i creditori potranno verosimilmente essere soddisfatti in conformità a quanto indicato nel ricorso depositato e comunque in misura più conveniente rispetto alla procedura fallimentare;

### **RITENUTO**



che la proposta di concordato preventivo avanzata della società Omega alla luce della documentazione presentata è ammissibile;

che le classi dei creditori sono state formate in conformità ai criteri di omogeneità della loro posizione giuridica ed interessi economici, come previsto dall'art. 160 L.F.;

che in base ai valori delle attività e passività indicate in ricorso, deve stimarsi equa la somma di Euro 180.000,00 (pari al 50%) da depositarsi dall'istante a titolo di spese di procedura;

ritenuto opportuno segnalare al Commissario Giudiziale l'opportunità di affrontare anche i seguenti ulteriori aspetti oltre a quelli dal medesimo ritenuti rilevanti:

I) disamina di eventuali rapporti significativi sussistenti con altre società;

Ia) rapporti economici con le imprese fornitrici aventi un ruolo dominante;

Ib) rapporti economici con le imprese controllate formanti uno stesso gruppo evidenziando anche le situazioni di controllo e/o di collegamento;

II) verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società, con particolare riguardo all'attivo concordatario procedendo alla:

IIa) inventario e disamina del valore di ogni genere di bene sociale anche attraverso una perizia estimativa;

IIb) disamina dei crediti della società redigendo un elenco analitico nel quale per ogni debitore si riportino: tipo di contestazioni sollevate dal debitore, elementi per valutare la fondatezza di tali contestazioni, data di esigibilità, data in cui è sorto ciascun credito, informazioni sulla capacità patrimoniale del debitore, corrispondenza intercorsa, informazioni dai legali della società;

IIc) disamina dello stato giuridico degli immobili eventualmente esistenti evidenziando:

- L'insussistenza di abusi edilizi e, qualora ve ne fossero, la loro incidenza sul valore del bene e sulla sua alienabilità

- L'esistenza di eventuali contratti di locazione dell'immobile o di affitto della azienda, eventuale revocabilità; incidenza sul valore dei beni (immobile e azienda); elementi che possano farli ritenere revocabili (in caso di fallimento);



IId) disamina dello stato giuridico delle quote sociali che la società eventualmente detenga;

IIf) disamina delle cause attive proposte e delle azioni da proporre;

III) verifica della situazione patrimoniale finanziaria ed economica della società con particolare riguardo al passivo concordatario verificando l'individuazione operata dalla società dei propri debiti e dei relativi privilegi :

IIIa) procedendo alla redazione di un elenco analitico dei crediti nei confronti dell'impresa che ha chiesto l'ammissione al concordato;

IIIb) verificando l'individuazione dei crediti privilegiati e ricalcolando gli esatti importi degli interessi;

IIIc) chiedendo ai professionisti che hanno assistito il debitore sia durante la precedente attività sia in occasione della predisposizione della domanda di concordato (legale, consulente, tecnici, ecc.) di indicare i loro crediti, depositando la nota specifica e la documentazione relativa alle spese;

IIId) acquisendo informazioni dalle cancellerie del Tribunale (in ordine ad eventuali cause); Agenzia delle Entrate; INPS; INAIL; Camera di Commercio; Equitalia;

IIIe) acquisendo informazioni per ciascun credito, verificando se vi siano possibilità di contestazioni da parte del singolo creditore, con conseguente (eventuale) aumento della massa debitoria;

IIIf) accertando per i lavoratori se oltre alle voci TFR, mensilità non corrisposte, ferie non pagate, tredicesima, vi siano rivendicazioni per straordinario e/o, differenze retributive;

IIIg) accertando per i crediti tributari e previdenziali se i relativi titoli siano divenuti definitivi;

IV) verifica delle concrete prospettive di realizzazione in una eventuale sede fallimentare (ad es. individuando il valore delle utilità ritraibili dall'esercizio di azioni revocatorie e di estensioni del fallimento);

visti gli artt. 160, 161 e 163 R.D. 16 marzo 1942 n. 267;

**P . Q . M .**



dichiara aperta la procedura di concordato preventivo proposta dalla società nei termini di cui al ricorso depositato;

nomina Giudice delegato il dott. Marina Marchetti;

conferma Commissario Giudiziale il Dott. Virgilio Sallorenzo, con studio in Piacenza;

ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del <sup>12 novembre</sup> ~~29 ottobre~~ 2014, ore 15,00 nella sala delle udienze al piano terra del Tribunale (c.d. "aula delle colonne") stabilendo che il presente decreto sia comunicato ai creditori entro il 02 ottobre 2014, con le modalità telematiche previste dal D.L. n. 179/2012 convertito dalla Legge n. 221/2012;

#### fissa

il termine di giorni dieci prima dell'adunanza dei creditori per il deposito a cura del Signor Commissario Giudiziale della relazione particolareggiata sulla proposta di concordato la quale sarà integralmente pubblicata sul sito Internet del Tribunale di Piacenza ove saranno reperibili anche il decreto di ammissione e copia della missiva di convocazione standard e l'indicazione dei documenti ritenuti utili dal Commissario Giudiziale per l'accertamento del diritto di voto;

e contestualmente:

- proceda alla loro convocazione per la "Adunanza dei creditori";
  - indichi loro la documentazione da depositare (possibilmente almeno 20 giorni prima dell'adunanza) per l'accertamento del loro diritto di credito, eventuali privilegi e del loro diritto di voto;
  - palesi la data entro quale sarà pubblicata sul sito internet sopra specificato la relazione resa dal Commissario ex art. 172 l. fall.;
  - convochi il legale rappresentante della società debitrice per la "Adunanza dei creditori";
  - si avvalga, se del caso, degli uffici della società per le attività connesse all'incarico e per le connesse comunicazioni;
- compia tutte le operazioni previste dagli artt. 171 e 172 L.F.;



- richieda alla società di precisare, oltre ad altri aspetti ritenuti utili, ai fini della redazione della relazione

**ordina**

ai sensi degli articoli 165, 166, comma II, 88, comma II, l. fall.,

- a) la trascrizione a cura del C.G. del decreto relativamente agli immobili della società;
- b) la pubblicazione a cura del C.G. del dispositivo sul quotidiano Libertà con indicazione del sito internet (e del giorno) sul quale sarà pubblicata la relazione del Commissario Giudiziale;
- c) l'affissione a cura della cancelleria del dispositivo all'albo del Tribunale;
- d) la comunicazione a cura della cancelleria del decreto di ammissione al registro delle imprese;
- e) di notificare immediatamente, a cura del C.G., il presente decreto alla società ricorrente ed al suo rappresentante legale;

**stabilisce**

il termine di giorni quindici per il deposito in Cancelleria da parte della ricorrente della somma di Euro 180.000,00 per acconto sulle spese della procedura.

Piacenza, li 17 settembre 2014.

Il Presidente

Dott. ssa Marina Marchetti

